



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.10640/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Cooperazione internazionale allo sviluppo e la solidarietà internazionale"  
(Reg.Gen.n.232)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo ed Errico.  
Depositata in data 9 febbraio 2007

**IL PRESIDENTE**

**VISTI** gli articoli 17 e 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame;  
I e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **6 MAR. 2007**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*


## **Articolo 1**

### **Finalità della legge**

1. La regione Campania profonde ogni sforzo per garantire e sostenere la pace e lo sviluppo dei popoli quali valori accolti nel proprio statuto, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, delle leggi dello Stato e del diritto comunitario e internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale allo sviluppo. La presente legge, promuove ed attua interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in via di transizione, come definiti dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - di seguito denominato OCSE - nonché interventi di ricostruzione e assistenza umanitaria nei paesi colpiti da calamità.

2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, promuove e attua gli interventi di cui al comma 1, per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, ai sensi dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia, valorizzando soprattutto le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale.

3. La Regione promuove la cooperazione per sviluppo, sicurezza, commercio ed ambiente, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni di vita e igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità, nel rispetto delle differenze culturali, lo svolgimento di interventi di protezione all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 2**

### **Obiettivi e strumenti dell'attività regionale**

1. La Regione promuove la cooperazione per lo sviluppo, e la solidarietà internazionale mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità nel rispetto delle differenze etniche e culturali, lo svolgimento di interventi di protezione all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

2. La Regione orienta la propria attività in base ai seguenti obiettivi:

- a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
- b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
- c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.

3. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

- a) privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione e supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali, dando particolare importanza al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere;
- b) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
- c) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della regione, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione nonché favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- d) sollecitare iniziative ed attività di informazione, consulenza, formulazione di sistemi e tecnologie appropriate da effettuarsi ad opera di imprese locali nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Articolo 3**

#### **Soggetti**

1. Ai fini della presente legge sono soggetti :

- a) gli Enti locali della Campania e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale;
- b) le organizzazioni non governative – di seguito denominate ONG - le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;
- c) le università e le fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
- d) le organizzazioni sindacali e di categoria;
- e) le associazioni degli immigrati.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il ministero degli Affari Esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa in Campania e svolgere attività di cooperazione da almeno 3 anni. Al medesimo fine, le ONG devono inoltre aver conseguito il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. I soggetti di cui al comma 1, promuovono iniziative di cooperazione decentrata rivolte prioritariamente alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e paesi in via di transizione, e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate, le associazioni e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.

4. Viene istituito l'Albo regionale della cooperazione e la solidarietà internazionale di cui fanno parte i soggetti elencati nel comma 1 e che hanno i requisiti previsti nel comma 2. Con successivo regolamento predisposto dalla Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge, sono disciplinate le procedure di iscrizione all'albo regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 4**

### **Ambiti di intervento**

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:

a) iniziative di cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo e paesi in via di transizione,

intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in via di transizione;

b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità e conflitti armati, situazioni di denutrizione;

c) iniziative di informazione, di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;

d) iniziative nel campo della ricerca intese a promuovere convegni, studi e pubblicazioni sui temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;

e) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e attività di consulenza per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali in tema di cooperazione internazionale allo sviluppo;

f) iniziative di formazione di cittadini dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine.

2. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti di ricerca e con università della regione, operanti nei settori della ricerca e della formazione sui temi di cui alla presente legge.

3. L'intervento regionale si attua valorizzando e sostenendo le iniziative promosse da soggetti di cui all'articolo 3, come pure per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate in stretta collaborazione con i soggetti territoriali, il Ministero degli affari esteri e le altre competenti istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali. La Regione può assumere iniziative anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 5**

### **Temi di azione**

La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, definisce e promuove i seguenti quadri tematici:

- a) difesa e sviluppo dei diritti e delle capacità umane, accesso ai servizi essenziali (diritti dell'uomo, diritti del bambino, parità tra uomini e donne, diritti riproduttivi e sessuali, diritto all'alimentazione e alla salute, lotta contro le malattie della povertà, popolazione, migrazione, educazione, formazione, cultura, diritti dei consumatori);
- b) buon governo per lo sviluppo e la sicurezza ( processo di partecipazione, riforma dello Stato, decentramento, lotta contro la corruzione e rafforzamento della società civile, prevenzione dei conflitti, della fragilità delle istituzioni e delle catastrofi naturali, gestione della transizione tra emergenza e sviluppo);
- c) tutela dell'ambiente e gestione durevole delle risorse naturali (gestione e protezione delle foreste, dell'acqua, delle risorse marine e della biodiversità, accesso alle energie rinnovabili, cambiamento climatico, desertificazione, deforestazione e degradazione dei suoli, gestione duratura dei prodotti chimici e degli scarti, produzione e consumo sostenibili);
- d) crescita economica e sviluppo del commercio, fattori dello sviluppo durevole (sostegno alle riforme, all'integrazione regionale, allo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, dell'attività privata, redistribuzione dei ritorni della crescita economica, responsabilità sociale delle imprese, cooperazione economica, ricerca per lo sviluppo, energia, tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni, reti, infrastrutture ed accesso ai trasporti);
- e) sicurezza alimentare (disponibilità ed accessibilità del cibo di qualità, prevenzione delle crisi alimentari) e gestione del territorio (sviluppo rurale, urbano, sviluppo locale decentralizzato, gestione dell'equilibrio tra attività umane ed ecosistemi);
- f) lotta contro le discriminazioni e promozione della coesione sociale, inclusa la garanzia di un lavoro decoroso per tutti (protezione ed inclusione sociale, impiego produttivo, sviluppo delle risorse umane, diritti sociali fondamentali tra cui la lotta contro il lavoro minorile, dialogo sociale).



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 6**

### **Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione decentrata**


1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a) e per regolamentare le iniziative e i progetti di cooperazione internazionale e decentrata, può sottoscrivere intese e accordi di collaborazione con il Ministero degli affari esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, le altre regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché con Stati ed Enti territoriali esteri, nel rispetto della normativa vigente. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area geografica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:

- a) la proposta e la realizzazione di progetti di sviluppo e l'attuazione di interventi anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della banca etica;
- b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- c) la formazione professionale rivolta a cittadini campani che intendono svolgere attività di cooperazione allo sviluppo ed a cittadini dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione;
- d) la promozione di programmi di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo e paesi in via di transizione, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- e) la promozione di convegni, ricerche, studi e pubblicazioni sui temi della cooperazione allo sviluppo;
- f) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, anche con la partecipazione di immigrati residenti in Campania, ed incentivando il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate;
- g) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'articolo 4;
- h) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).


3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a, per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.

4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.



*Consiglio Regionale della Campania*

5. La Regione promuove l'utilizzo da parte degli Enti locali campani della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 febbraio 1993, numero 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, numero 68, per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
6. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a, in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della regione Campania, del Ministero affari esteri, dell'Unione europea o di organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
7. La Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
9. La Giunta regionale garantisce il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi e favorisce lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre regioni europee. A tal fine, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e le altre autorità competenti, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, nei paesi destinatari degli interventi di cui alla presente legge.
10. La Giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, istituzioni ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel paese di insediamento dell'ufficio.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 7**

### **Interventi di solidarietà internazionale**

1. La Regione, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze sanitarie promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, anche in collaborazione con le strutture regionali della Protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:

- a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
- b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
- c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio della Campania a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'articolo 10. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il cento per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.

3. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 8**

### **Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo**

1. Ogni tre anni la regione Campania tramite gli organi regionali demandati alla cooperazione allo sviluppo e con il supporto tecnico dell'Ufficio regionale per la cooperazione allo sviluppo organizza una "Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo", con lo scopo di:

- a) facilitare il dialogo sui temi in oggetto nella presente legge tra gli enti locali campani ed i soggetti di cui all'articolo 4;
- b) suscitare un dibattito sull'evoluzione e le metodologie dei programmi di cooperazione allo sviluppo nei paesi in difficoltà;
- c) avere indicazioni da recepire nel documento triennale regionale sulla cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9 della presente legge.

2. Alla Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sono invitati:

- a) i soggetti iscritti all'Albo regionale sulla cooperazione allo sviluppo;
- b) gli enti locali campani;
- c) le istituzioni culturali campane interessate;
- d) gli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico in carica, di cui all'articolo 13;
- e) i soggetti nazionali ed internazionali che possano apportare dei contributi qualificati alla conferenza.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 9**

### **Indirizzo ed attuazione degli interventi**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta in sintonia con gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo definiti dal Governo, approva un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento e' comunicato al Ministero degli affari esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
  - a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
  - b) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g;
  - c) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
  - d) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di intervento integrati d'area.
3. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo in atto. In sede di approvazione del documento di indirizzo triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione di puntuale verifica dei risultati raggiunti nel triennio precedente, in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo 2.
4. La Giunta regione tramite gli organi regionali demandati alla cooperazione allo sviluppo e con il supporto tecnico dell'Ufficio regionale per la cooperazione allo sviluppo, stabilisce le modalità procedurali per la messa a disposizione dei fondi per le attività previste dalla presente legge, con particolare riguardo ai criteri di ammissione e valutazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4, ai tempi di presentazione, alle quote di finanziamento, ai tempi per l'emissione delle anticipazioni e per il rimborso dei fondi erogati.



*Consiglio Regionale della Campania*


## **Articolo 10**

### **Piano annuale**

1. Ogni anno la Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'Ufficio regionale per la cooperazione allo sviluppo, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 e tenuto presente delle linee guida contenute nel documento triennale di indirizzo di cui all'articolo 9, redige un piano annuale regionale sulla cooperazione allo sviluppo, da comunicare al Ministero degli affari esteri, in cui definisce:

- a) l'ammontare totale delle risorse disponibili per l'anno di bilancio, dedicate alla copertura delle attività contenute nella presente legge;
- b) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera a, dedicate alle azioni direttamente attuate dalla regione Campania, quota non superiore al quaranta per cento del totale;
- c) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera a, da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 4, per progetti di cooperazione allo sviluppo da attuarsi nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione;
- d) la percentuale delle risorse, di cui alla lettera a del presente articolo, da mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 4, per progetti di informazione ed educazione allo sviluppo da attuarsi sul territorio regionale campano, quota non superiore al quindici per cento del totale.
- e) la quota di bilancio destinata agli interventi di emergenza, di cui all'articolo 7;
- f) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;
- g) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

2. La regione Campania promuove i progetti proposti dai Tavoli-Paese, di cui all'articolo 12, o da consorzi di soggetti di cui all'articolo 4, individuando dei criteri di vantaggio per queste tipologie di progetti nei bandi e nella concessione di fondi relativamente alle finalità della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 11**


### **Ufficio regionale sulla Cooperazione allo sviluppo**

1. Presso l'ufficio di Presidenza della regione è istituito con personale dipendente della Regione un ufficio operativo che:

- a) cura l'istruttoria tecnica dei progetti e delle domande di contributi;
- b) predispone gli atti deliberativi della giunta Regionale e tutti gli atti consequenziali;
- c) assolve a funzioni di supporto tecnico per l'attività e i compiti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13;
- d) svolge attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative di cui alla presente legge;
- e) assiste gli enti locali o qualunque altro soggetto campano impegnato nella cooperazione allo sviluppo.
- f) cura i rapporti con il Ministero degli affari esteri e con le altre autorità competenti.

2. L'Ufficio regionale sulla cooperazione allo sviluppo fornisce un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché coordina e diffonde le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati. A tal fine realizza un sistema informativo, tramite un apposito sito web dell'ufficio, sulle attività internazionali che coinvolgono i soggetti regionali che operano nel settore. Tale sistema di rete, interconnesso con i sistemi informativi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operano nel settore, consentirà :

- a) la diffusione e condivisione di informazioni facilitanti le azioni di cooperazione a tutti i livelli;
- b) lo scambio di esperienze e conoscenze maturate attraverso il lavoro sul campo;
- c) la riflessione sugli interventi di ciascun attore-operatore della cooperazione internazionale, per stimolare la nascita di sinergie volte alla realizzazione di interventi congiunti;
- d) l'elaborazione di obiettivi e piattaforme comuni nell'ottica di un rafforzamento delle capacità operative e come garanzia di efficacia per i donatori.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 12**

### **Tavoli-Paese**

1. L' Ufficio regionale sulla cooperazione allo sviluppo favorisce il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, convocando periodicamente Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui l'articolo 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o ad una determinata area tematica e assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli affari esteri il raccordo amministrativo e informativo.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 13**

### **Comitato tecnico-scientifico**

1. E' istituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico-scientifico avente funzione consultiva e propositiva in ordine ai programmi ed alle attività previste dalle presente legge, tra le quali: la redazione del piano triennale da proporre alla Giunta; la valutazione dei progetti finanziati e degli interventi realizzati in gestione diretta dalla Regione; il parere sull'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è istituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel medesimo decreto è nominato un segretario scelto tra i funzionari della Giunta regionale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico è così composto:
  - a) Il Presidente della giunta regionale o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
  - b) tre componenti designati dalla Giunta regionale, individuati tra esperti ed operatori di comprovata competenza e pluriennale esperienza;
  - c) tre componenti designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17, individuati tra esperti ed operatori di comprovata competenza su proposta dei soggetti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 4.
4. Il funzionamento del Comitato è regolato da un apposito regolamento interno, predisposto entro la prima riunione ed approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.




*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 14**

### **Erogazione dei fondi ai soggetti**

1. L'intervento regionale si attua anche attraverso le iniziative promosse dai soggetti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 4. Il concorso finanziario della Regione non potrà superare l'ottanta per cento del costo complessivo del progetto.
2. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base del progetto ammesso al finanziamento e della durata dello stesso, indica i termini entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al massimo al cinquanta per cento del contributo complessivo assegnato; in caso di progetti pluriennali i termini e gli anticipi terranno presente della medesima proporzionalità.
3. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, previa presentazione di una relazione che attesti lo stato di attuazione del progetto e documenti le spese inerenti la prima quota di contributo.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 15**

### **Adesione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo**

1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS).
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto.